

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4223

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARONI, MATTARELLI GINO, TRUZZI, ANDREUCCI, GORRIERI ERMANO,
CARRA, LOMBARDI GIOVANNI, BARTOLE**

Presentata il 1° novembre 1962

Conferimento di posti di notaio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento giuridico in casi di grande rilievo prevede la possibilità di conferire agli idonei, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro certi limiti, che, ad esempio, per le carriere direttive degli impiegati civili dello Stato, non possono superare il decimo degli stessi posti messi a concorso.

In via di massima, il principio trova accoglimento nel progetto di riforma dell'ordinamento del notariato (disegno di legge n. 1939, attualmente all'esame del Senato della Repubblica).

Considerazioni equitative suggeriscono che tale principio possa trovare applicazione anche per il concorso a 200 posti di notaio, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1958, recentemente espletato.

È noto infatti che detto concorso ha avuto un lungo e travagliato svolgimento per le vicende che hanno portato all'annullamento delle prove scritte ed alla ripetizione delle stesse dopo sei mesi, con una durata complessiva di oltre tre anni.

Espletato il concorso *de quo* con l'assegnazione delle sedi ai 200 vincitori, diversi candidati dichiarati idonei, pure avendo con-

seguito un punteggio elevato (tale che in precedenti concorsi ha generalmente assicurato la nomina), non hanno potuto ottenere la sede.

La Commissione esaminatrice, tenendo conto e della eccezionale durata del concorso e dell'alta preparazione dimostrata, ha auspicato che venisse aumentato congruamente il numero dei posti.

Analogamente si è espresso il Consiglio nazionale del notariato, organo rappresentativo della classe notarile.

Il proposto aumento, limitato nella percentuale del decimo, mentre non viola alcun principio fondamentale di diritto per la motivazione esposta, è indubbiamente riparatore verso quei candidati i quali, essendo collocati in graduatoria immediatamente dopo i 200 vincitori (per alcuni, con identico punteggio degli stessi, ha sfavorevolmente giocato il criterio della anzianità), hanno maggiormente risentito delle conseguenze derivate dalle incongruenze e anomalie emerse durante lo svolgimento del concorso.

Per tali ragioni è stata predisposta la presente proposta di legge, che prevede un aumento del decimo sui posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale (articolo 1). Lo stesso articolo 1 fissa i criteri per le nomine che dovranno procedere con

osservanza della graduatoria del concorso, e stabilisce la esclusione dal beneficio dell'aumento dei posti per i candidati che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione dei vincitori.

L'articolo 2 della proposta di legge richiama le disposizioni dell'articolo 8, primo

comma del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, per stabilire rispettivamente i posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle norme contenute nel precedente articolo ed i criteri da osservarsi per le assegnazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 31 dicembre 1958, possono essere nominati notai altri candidati, compresi nella graduatoria di detto concorso, fino al massimo del decimo dei posti messi a concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni del presente articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione dei vincitori del concorso.

ART. 2.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.